

Proposta N° 110 / Prot. Data 13.04.2017		Immediata esecuzione ☐ SI ☒ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°105 del Reg. Data 26.04.2017	OGGETTO : CASTROGIOVANNI SALVATORE C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2010-2011-2012, NOMINA DIRIGENTE DR. FRANCESCO SAVERIO MANISCALCHI.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Castrogiovanni Salvatore c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU anni 2010-2011-2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che il ricorrente in data 27/05/2016 ha notificato al Comune di Alcamo apposito ricorso, prot. generale n. 27569, contestando l'avviso di accertamento n. 3/2016 del 21/03/2016, per TARSU relativa agli anni 2010-2011-2012 e notificato il 29/03/2016.

Tenuto conto che:

- con prot. n. 1655 del 11/07/2013 il ricorrente ha presentato all'ATO TP1 istanza di rettifica dell'avviso di accertamento n. 5511 del 12/06/2013 relativo alla TARSU anni dal 2007 al 2012 e notificato il 02/07/2013 nelle mani del ricorrente medesimo;
- alla stessa data (11/07/2013) l'ATO TP1 congiuntamente ha rettificato l'avviso di accertamento n. 5511 e ha notificato nelle mani della figlia del ricorrente (Castrogiovanni Antonella) l'avviso di accertamento in rettifica n. 5224/5657 relativo alla TARSU anni dal 2007 al 2012.

Rilevato che:

- con Delibera di G.M. n. 92 del 18/04/2013 è stata revocata la convenzione con l'ATO TP1 Terra dei Fenici in liquidazione relativa alla gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU, e che la medesima è stata notificata alla suddetta società in data 07/05/2013;
- l'AIPA spa, ditta appaltatrice del servizio di gestione della TARSU per conto della società d'ambito ATO TP1, non era più legittimata a gestire la TARSU per conto del Comune di Alcamo, quest'ultimo, subentrando alla società d'ambito, ha notificato all'attuale ricorrente, in data 29/03/2016 avviso di accertamento n. 3/2016 del 21/03/2016 relativo alla TARSU anni 2010-2011-2012(oggi contestato).

Considerato che il ricorrente, nel presentare ricorso sostiene diversi motivi di illegittimità e infondatezza che l'ufficio non ha ritenuto condivisibili;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, per le ragioni nel dettaglio esposte nella controdeduzioni che sono già state elaborate e idonee a superare le eccezioni avanzate dal ricorrente.

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dal sig. Castrogiovanni Salvatore.
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il Dirigente della V Direzione Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente
Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Castrogiovanni Salvatore c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU anni 2010-2011-2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Castrogiovanni Salvatore c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU anni 2010-2011-2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Castrogiovanni Salvatore c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU anni 2010-2011-2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 11.04.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 12.04.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1538

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 27.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 27.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

e la presente deliberazione diventerà esecutiva il 26.04.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 27.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 27.04.2017

F.to Santino Lucchese



CITTÀ DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO
 Prot. n. 24569 del 27 MAG. 2016
 Assegnata al Settore TRIBUTI
 Il 27 MAG. 2016 Segretario Generale

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

COMUNE DI ALCAMO

RICORSO CON ISTANZA

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs.n. 546/92

Oggetto: ricorso avverso avviso di accertamento n. 3/2016 per TARSU relativa agli anni dal 2010 al 2012.

Il Sig. **CASTROGIOVANNI SALVATORE** nato in Alcamo il 10.06.1935 ed ivi residente nella Via Leone XIII n. 161, C.F. = **CST SVT 35H10 A176H**, elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Diaz n. 27 presso lo studio del Dott. Castrenze Arduino che la rappresenta come da procura a margine

RICORRE

avverso il documento in epigrafe emesso dal Comune di Alcamo in data 21.03.2016 e notificato in data 29.03.2016, con il quale il predetto Ente ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 974,00 per TARSU e accessori relativa agli anni dal 2010 al 2012.

Il predetto atto deve essere ritenuto nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica per assoluta illegittimità della pretesa ivi contenuta e carenza di motivazione.

A) IN DIRITTO1) **Pregiudiziale di legittimità in relazione alla nullità delle tariffe applicate.**

Come si evince dalle indicazioni riportate nell'atto impugnato, lo stesso poggia le sue fondamenta sulle determinate sindacali n. 31 del 02.04.2009 e n. 73 del 07.06.2010.

Con le suddette determinazioni il Comune di Alcamo ha apportato, di volta in volta, variazioni alle tariffe relative al servizio di raccolta rifiuti.

In buona sostanza, l'ufficio tributi del Comune di Alcamo giustifica la sua pretesa sulla scorta di quanto determinato dal Sindaco.

Io sottoscritto
Castrogiovanni
Salvatore delego a
rappresentarmi, assis-
termi e difendermi in
ogni fase, stato e grado
del presente giudizio,
in atti inerenti, conse-
guenti e successivi,
compreso il processo
di esecuzione e l'eventuale
giudizio di opposizione,
il Dott.
Castrenze ARDUINO,
presso il cui studio sito
in Alcamo, Via Diaz n.
27, eleggo domicilio.
Conferisco allo stesso
tutte le facoltà inerenti
al mandato, compresa
quella di farsi sostituire,
transigere e conciliare
la lite.

Dichiaro, inoltre, ai
sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/03, di essere
stato informato che i
dati personali richiesti
direttamente o raccolti
presso terzi, verranno
utilizzati ai soli fini del
presente incarico e
presta il consenso al
loro trattamento.

Castrogiovanni
Salvatore

La firma è autentica.

Data

26/05/16

Ora, l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevede che la competenza in materia di determinazione delle tariffe spetta alla Giunta e non al Sindaco e, più segnatamente, nelle Regioni a Statuto Speciale, tale previsione viene ancora meno perché, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 6 della Legge Regionale n.30/2000, la competenza in materia è devoluta esclusivamente al Consiglio Comunale.

L'avanzata pretesa, pertanto, è da ritenere nulla perché quantificata su tariffe affette da vizio di competenza nella loro determinazione, così come statuito dalla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1550 del 16.06.2009. Pensiero avallato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 2199 del 31.01.2011.

2) Pregiudiziale di legittimità per violazione degli artt. 68 e 69 D.Lgs n. 503/97.

Il terzo comma dell'art. 68 del citato decreto dispone che: *“I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge siano trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento”*. Analoga disposizione è formulata dall'art.69 per ciò che concerne le deliberazioni tariffarie.

Tale procedura è obbligatoria ed è stata prevista al fine precipuo di garantire un controllo di legittimità sulle deliberazioni in materia di Tarsu effettuate dall'Ente locale.

In altri termini, il legislatore tributario, da un lato ha affidato al Comune una certa discrezionalità (sempre entro i limiti di legge) nella predisposizione delle tariffe, dall'altro, però, ha previsto un controllo di legittimità da parte di un organo sovraordinato. Il Comune di Alcamo non ha dato la dimostrazione di avere adempiuto a tale obbligo.

In mancanza di tali precisi adempimenti, tutta l'azione consequenziale manifesta la sua totale illegittimità.

3) Pregiudiziale di legittimità del ruolo TARSU.

Lo spirito della norma che disciplina la tassa trattata, espressamente prevede che tale onere deve gravare proporzionalmente su tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta. Praticamente, su tutti coloro che risultano iscritti (o che dovrebbero essere iscritti) nei ruoli formati ai fini di tale tributo.

Ora, poiché anche i locali comunali usufruiscono di tale servizio, è evidente che lo stesso Comune debba essere inserito in detti elenchi, per la superficie dei locali e pertinenze dallo stesso effettivamente occupati o sotto la cui responsabilità è demandata la gestione e il funzionamento (uffici comunali, palestre, parchi e ville, strade, edifici scolastici e giudiziari, ecc.).

Se, a prima vista, tale discorso può apparire come un controsenso, considerato che lo stesso soggetto "Comune" si viene a trovare nella doppia veste di impositore e contribuente (quindi debitore di se stesso), in seconda analisi tale pensiero trova ragion d'essere nel fatto che parte del servizio non è stato destinato al cittadino singolo contribuente, bensì alla collettività e, di conseguenza, per lo spirito della norma, non può gravare sullo stesso.

Nessuna norma prevede l'esclusione dei locali comunali dal computo della tassa.

L'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, infatti, dispone che il costo di esercizio per la raccolta dei rifiuti deve essere coperto dal gettito della tassa, cui sono soggetti tutti coloro che occupano locali e aree nelle zone dove il servizio è istituito ed espletato (art. 62).

Per evitare però di far gravare direttamente sui contribuenti anche il costo della raccolta dei rifiuti prodotti dai titolari di riduzioni o esenzioni (ma in questo caso non vi rientrano gli uffici comunali e i locali dallo stesso gestiti), l'art. 67, terzo comma del citato decreto, stabilisce che l'ammontare delle agevolazioni concesse è iscritto in bilancio come "autorizzazione di spesa", e la relativa copertura è assicurata da risorse

diverse dai proventi della tassa.

Il senso della disposizione è appunto quella di far sì che ciascun contribuente concorra alla spesa in proporzione ai rifiuti prodotti, senza alcuna possibilità per i Comuni di sottrarsi a questi principi: e ciò in quanto i locali e le aree comunali in cui vengono esercitate le più svariate attività (burocratiche, produttive di svago, o di altro genere) sicuramente producono rifiuti. E anche in quantità rilevanti! E la spesa per la loro raccolta, non essendo stata diversificata nel ruolo, risulta inclusa in quella per la quale dovrà farsi carico in maniera diretta la collettività.

Tale principio è stato ampiamente attenzionato dal Consiglio di Stato che, con sentenze n. 1226 e n. 1314 del 19.09.1995, e n. 1618 del 23.11.1995, ha statuito che sono illegittime le delibere comunali che escludono, o che non includono, dagli elenchi predisposti ai fini del calcolo della Tarsu, i locali adibiti e occupati dai Comuni, in quanto “... non è ipotizzabile l'esenzione per gli uffici comunali nella considerazione che va vietato di far pagare il tributo al Comune che è anche il percettore del relativo gettito, considerato che il trattamento di favore previsto per i menzionati uffici si converte inevitabilmente in un aggravio a carico di altri contribuenti tenuti al pagamento del tributo comunale”. A nulla influisce, in proposito, quanto concerne la deduzione prevista dal successivo art. 79 quarto comma, del D.Lgs. n. 507/93, trattando tale deduzione argomento diverso rispetto a quello afferente la superficie dei locali comunali.

La stessa Cassazione, con la sentenza n. 27045 del 21.12.2007 ha sancito l'assoggettabilità all'imposta de qua anche alle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle cosiddette strisce blu. Ne deriva che anche dette aree devono essere detratte dal computo della tassa a carico dei cittadini con il conseguente addebito dell'onere a carico del Comune che ne gestisce i ricavi.

Pertanto, dovendosi ritenere nullo l'elenco predisposto ai fini del ruolo, deve

necessariamente ritenersi nulla la pretesa che in questa sede si contesta.

4) Pregiudiziale di legittimità per carenza di motivazione. Violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Costituzione.

A fondamento della pretesa che si contesta viene posta una presunta maggiore superficie occupata rispetto a quella dichiarata. A giustificazione di ciò l'ufficio resistente indica che sarebbe addivenuto a tale fattispecie adducendo che "I mq. delle occupazioni sono stati ricavati dai dati a disposizione nel database dell'Agenzia del Territorio", senza che di tale dimostrazione ne sia stata data contezza nell'atto impugnato.

Ciò premesso si rivela che ricorrono i presupposti sanciti dall'art. 7, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212, laddove espressamente prevede, ed a carattere tassativo, l'obbligo per la pubblica amministrazione di allegare la documentazione e gli atti richiamati contenenti la pretesa che si intende fare valere affinché il contribuente possa rendersi conto della fondatezza della pretesa avanzata. Obbligo peraltro, già imposto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale omissione comporta la violazione della richiamata legge n. 212/200 e, con essa, la violazione agli obblighi di motivazione della pretesa prevista dagli articoli 40 e 42 del D.P.R. n. 600/73 e il conseguente diritto alla difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Altro grave motivo di violazione del diritto di difesa lo si riscontra dal fatto che ciascuna delle annualità oggetto dell'avanzata pretesa, fa riferimento ad un ulteriore avviso di accertamento (n. 5224/2603 del 05.06.2013) del quale il ricorrente non ne conosce l'esistenza.

5) Nullità della pretesa relativa alle sanzioni irrogate.

Come si evince dalle indicazioni riportate in dettaglio per ogni singola annualità, relativamente alla maggiore imposta accertata per ciascuna di esse, viene richiesta la corresponsione della relativa sanzione, sia per la irregolare presentazione della

dichiarazione, sia per la omessa presentazione della stessa.

Tale assunto è infondato, in quanto l'obbligo della presentazione della dichiarazione sussiste solo per la prima volta o in caso di variazioni successive. Ne deriva che quelle irrogate per infedele e per omessa denuncia, eventualmente, potevano essere richieste una sola volta. E ciò, secondo quanto stabilito dall'art. 70 del D.p.R. n. 507/93, allorquando prevede che *"Se le condizioni inizialmente dichiarate sono rimaste invariate, hanno effetto anche per gli anni successivi"*.

B) NEL MERITO

Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori pregiudiziali di legittimità, ed in via del tutto subordinata alle predette, si eccepisce la illegittimità della tassazione dell'unità immobiliare censita in catasto al foglio 54 particella 3245 sub 5 in quanto non sussistono le condizioni per la sua tassazione.

Trattasi di vano adibito a scantinato per il quale non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per la sua tassazione in quanto, in ragione della sua inutilizzabilità e per risulta dalla giurisprudenza consolidata (vedi C.T.R. Sicilia nn. 450/34/11, 451/34/11, 452/34/11, 453/34/11, 483/34/11, e secondo quanto esplicitato dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale Fiscalità Locale con la circolare n. 95/E del 22.06.1994), non sono soggetti a tassazione quei locali in cui la presenza dell'uomo è sporadica e, come tale, non può ritenersi produttore di rifiuti.

Si fa rilevare che, contrariamente a quanto potrebbe obiettare l'Ente impositore, l'onere della prova è posto a carico di chi intende fare valere una pretesa e non può essere fatto alcun richiamo al principio dell'inversione dell'onere perché, al contribuente risulterebbe impossibile dimostrare l'inesistenza di ciò che non c'è, sicché spetta al Comune dimostrare che quel determinato locale produce rifiuti.

Per quanto sopra esposto e per quanto altro si riserva di dimostrare e documentare

nei modi e nei termini di legge, chiede che

PIACCIA

a codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di Trapani:

- accogliere per la forma e per la sostanza il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato;
- condannare l'Amministrazione resistente al rimborso di quanto eventualmente si sia nel frattempo dovuto pagare, ivi compresi i relativi interessi come per legge, nonché la vittoria delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, chiede che la presente trattazione avvenga in pubblica udienza.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 si dichiara che il presente atto è conforme all'originale presentato all'Ufficio finanziario.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, si dichiara che:

- **il valore della controversia è di € 974,00;**
- **la PEC del sottoscritto difensore è: castrenze.arduino@pec.odcctrapani.it;**
- **il n. di fax del sottoscritto difensore è: 0924507516.**

All'atto della costituzione in giudizio saranno depositate:

- 1) copia avviso di accertamento impugnato;
- 2) copia ricevuta presentazione ricorso all'ufficio resistente,
- 3) nota deposito con applicazione del prescritto contributo unificato.

* * * * *

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il Sig. Castrogiovanni Salvatore, come prima rappresentata, sulla base dei fatti e dei

motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Alcamo, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore della lite ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: **€ 974,00**

Alcamo, li 26.05.2016.

Con Ossequi.

Dott. Castrenze Arduino

